CROCE - VERDE:

MACOMER

PREMESSE

Le Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso

Traggono lontane e gloriose origini dalla storia e dalla tradizione popolare. Nacquero per volontà di pochi generosi usciti per la maggior parte dagli strati sociali meno abbienti che intesero supplire col loro sacrificio alle più elementari necessità della popolazione nel campo della assistenza e del soccorso.

Le Associazioni pur accogliendovi soci senza discriminazioni di ceto e di fede politica e religiosa, ebbero ed hanno un carattere laico e popolare.

Le Associazioni esplicano preminentemente il servizio di trasporto di ammalati e feriti, nonché altre attività assistenziali e sociali, ispirandosi a concetti fondamentali del volontariato.

La loro gestione non ha fini di lucro.

I Soci

I Soci delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso sono elementi costituenti la forza e la rappresentatività delle Associazioni, delle loro Unioni, della Federazione Nazionale, sono i soggetti attivi e partecipi con ogni diritto alle decisioni fondamentali della vita interna delle Associazioni, i propagatori e

sollecitatori dei fini generali, umani e sociali, propugnati dalle Associazioni e dalla Federazione Nazionale.

Fra i Soci si distinguono due categorie, fra loro complementari:

I Soci volontari e i Soci ordinari.

I Soci volontari sono coloro che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute ed il soccorso, gratuitamente mettono a disposizione della collettività, tramite le Associazioni di pubblica assistenza, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari delle Associazioni e della Federazione. Essi si prodigano, secondo le loro possibilità, con iniziative e spirito solidale nell'esecuzione dei servizi che comunque si rivelino necessari nei diversi settori dell'assistenza e del soccorso al fine di contribuire a sviluppare le attività sociali e del volontariato.

I volontari sono la genuina testimonianza della vitalità delle Associazioni, l'evidenza della qualità morale dell'intervento delle stesse nel settore sanitario, il corpo vivo che rende palese il contributo disinteressato che le Associazioni offrono alle comunità ove esse operano.

Essi costituiscono l'elemento rilevante di diretta partecipazione nell'organizzazione volontaria, offrendosi alla soluzione dei problemi posti in ordine alla tutela della salute e alla salvaguardia della vita.

I Soci ordinari sono coloro che non avendo possibilità per diversi motivi di prodigarsi nelle attività specifiche ed opere dirette

nell'ambito del corpo dei volontari, danno il loro apporto, pure volontario, in altre forme attive e partecipi alla vita e allo sviluppo delle Associazioni stesse, senza discostarsi, per il perseguimento dei fini comuni delle Associazioni e della Federazione, dai principi informatori.

I Congressi e le Assemblee Nazionali

I momenti più importanti per la vita della Federazione sono il Congresso e l'Assemblea nazionale. Questi sono la risultante di un ampio dibattito fra i delegati scelti direttamente dalle Assemblee locali dei soci, sono l'espressione delle attività e delle esperienze affrontate nelle sedi delle singole Associazioni, valutate nel loro insieme a livello generale.

Il Congresso e l'Assemblea nazionale sanciscono la linea generale e gli orientamenti degli Organi della Federazione e quindi delle Associazioni federate.

E' diritto e dovere di ogni singola Associazione federata dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi comuni partecipando con i propri delegati al Congresso e all'Assemblea nazionale diffondendone i risultati fra tutti i propri soci.

Le Unioni

La Federazione Nazionale pur mantenendo costante il carattere unitario della sua organizzazione, si articola in Unioni.

Queste sono costituite fra Associazioni vicine geograficamente nel rispetto delle situazioni locali, delle zone, ed anche delle giurisdizioni amministrative dello Stato. Le Unioni possono quindi assumere carattere zonale, provinciale, interprovinciale e regionale. Sono tuttavia organi di decentramento della Federazione solo le Unioni Regionali.

Le Unioni rafforzano il carattere di coesione, di unità, di reciproca assistenza fra le Associazioni.

STATUTO

Art. 1

La Federazione Nazionale delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, costituita a Spoleto il 22 agosto 1904, riconosciuta Ente Morale con R.D. n. 638 del 18 giugno 1911, è disciplinata dal seguente Statuto integrato dalle Premesse, dal Regolamento e dalle leggi dello Stato.

Art. 2

I suoi scopi sono:

1) coordinare l'azione delle Associazioni federate nel campo della assistenza, del soccorso e della sicurezza sociale, aiutando lo sviluppo associativo ed organizzativo delle Associazioni, promuovendo iniziative per la crescita della preparazione e della coscienza sanitaria fra i Soci e i cittadini;
2) tutelare l'opera delle federate;
3) studiare e proporre per le federate convenzioni, accordi, contratti, finanziamenti e facilitazioni con lo Stato e con altri Enti a carattere nazionale;

4) incrementare il miglioramento della capacità attiva dei volontari, potenziando l'opera che in tal senso svolgono le singole Associazioni e le Unioni;

5) favorire il collaborazione con le Unioni l'istituzione di nuove Associazioni nelle località dove si riscontra la necessità di un miglioramento delle condizioni sanitarie e del soccorso.

Art. 3

La Federazione ha la sua sede sociale e amministrativa nella città deliberata dal Consiglio direttivo nazionale nella prima riunione. La Federazione ha la sua sede legale a Milano.

Art. 4

Fanno parte della Federazione tutte le Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso che vi hanno aderito all'entrata in vigore del presente Statuto.

Possono essere ammesse ulteriormente a farne parte, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, altre Associazioni che ne facciano richiesta scritta tramite l'Unione regionale, interprovinciale e provinciale laddove esiste. Sulla ammissione il parere dell'Unione regionale è obbligatorio.

Art. 5

Ogni federata deve:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni del Congresso e dell'Assemblea nazionale e seguirne i principi;

b) versare interamente entro il mese di maggio di ogni anno le quote sociali nella misura fissata dal Congresso e dall'Assemblea nazionale.

Ogni federata ha il diritto:

— alla partecipazione alla vita associativa;

— all'assistenza morale della Federazione e, se possibile, a quella materiale.

Art. 6

L'Associazione perde la qualità di federata:

a) per recesso;

b) per esclusione;

c) per morosità.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata dalla Associazione al Presidente della Federazione con lettera raccomandata tramite l'Unione.

L'esclusione ha luogo nei casi gravi di violazione del presente Statuto. Il giudizio sull'esclusione è espresso dal Collegio dei Pro-

biviri su richiesta del Consiglio direttivo nazionale sentita l'Unione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea o dal Congresso. L'Associazione esclusa può ricorrere all'autorità competente non oltre sei mesi dalla notifica della deliberazione.

La perdita della qualità di federata per morosità ha luogo qualora la federata non abbia ottemperato agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente articolo 5. diffidata a mezzo di lettera raccomandata, non abbia provveduto entro trenta giorni.

Contro ogni provvedimento, l'Associazione può richiedere il giudizio liberatore del Collegio dei Probiviri.

L'Associazione che perde la qualità di federata non può richiedere la restituzione neppure parziale delle quote versate, né vantare diritti sul patrimonio della Federazione.

Art. 7

Il patrimonio della Federazione è autonomo da quello delle singole Associazioni federate ed è costruito da:

— mobili e immobili di proprietà;
— titoli di credito pubblico e privati;
— lasciti, donazioni, comunque pervenuti, purché accolti;
— differenze attive fra le entrate e le uscite risultanti dai bilanci annuali.

Art. 8

Le entrate della Federazione sono formate:

— dalle quote sociali delle Associazioni federate;

— dai contributi volontari di Enti e di privati;

— da convenzioni dello Stato e di Enti locali;

— da una quota sulle attività delle federate conseguenti a convenzioni, accordi o contratti studiati e proposti dalla Federazione, nella misura concordata di volta in volta fra Consiglio direttivo nazionale e federate.

L'amministrazione della Federazione, delle Unioni e delle singole federate è autonoma come è autonoma la gestione dei rispettivi bilanci.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 9

Sono organi della Federazione:

a) il Congresso nazionale;

b) l'Assemblea nazionale;

c) il Consiglio direttivo nazionale;

d) l'Ufficio di Presidenza;

e) il Collegio dei Sindaci Revisori;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) le Unioni regionali.

Art. 10

Il Congresso e l'Assemblea nazionale sono formati:

a) dai delegati delle federate eletti nell'Assemblea dei soci, regolarmente convocata dalle singole Associazioni sulla base del dibattito, sui documenti degli Organi della Federazione e delle Unioni;

b) dai Presidenti e Consiglieri delle Unioni senza diritto di voto;

c) dai Consiglieri nazionali, dai Sindaci revisori e dai Probiviri senza diritto di voto.

Ogni federata in regola con le quote sociali dell'anno precedente ha diritto di essere rappresentata in Congresso e in Assemblea da tre delegati di cui almeno uno rappresentante e appartenente il Corpo dei volontari. Ha diritto ad una sola delega, nell'ambito della propria Associazione. Non è ammessa delega fra una Associazione e l'altra.

Art. 11

Il Congresso nomina un ufficio elettorale composto da un rappresentante per ogni regione eletto in Assemblea che sovrintende alle operazioni di voto. Nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario e riporta alla Presidenza dell'Assemblea le proposte e i risultati delle attività elettorali.

Art. 12

I delegati sono depositari dei poteri di voto personale ed uguale, e decidono, col voto, su tutti gli argomenti in discussione.

I delegati delle Associazioni presenteranno le lettere di nomina scritte su appositi stampati della Federazione alla Commissione per la verifica dei poteri, nominata dal Consiglio direttivo nazionale, la quale convaliderà le deleghe delle federate.

Art. 13

L'Assemblea e il Congresso nazionale in seduta ordinaria si tengono alternativamente una volta ogni due anni, ma ambedue possono essere convocati anche in seduta straordinaria per deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale, o per richiesta motivata di almeno un quinto delle Associazioni federate in regola col versamento delle quote sociali.

I Congressi e le Assemblee sono convocati mediante lettera raccomandata inviata dal Presidente alle Associazioni federate ed alle Unioni non meno di sessanta giorni prima della data di convocazione.

Art. 14

Il Congresso e l'Assemblea nazionale sono il massimo organo di decisione e di orientamento della Federazione.

Il Congresso nazionale:

a) nomina i componenti del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei Sindaci revisori, del Collegio dei Probiviri;

b) approva le modifiche dello Statuto federale;

c) approva i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;

d) fissa la misura delle quote sociali.

L'Assemblea nazionale:

a) approva i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;

b) fissa la misura delle quote sociali.

Art. 15

In prima convocazione il Congresso e l'Assemblea sono validi quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto secondo il precedente articolo 10, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto federale occorre la presenza in Congresso di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei votanti.

Art. 16

Il Consiglio direttivo nazionale esplica attività direttiva e applica le decisioni del Congresso e dell'Assemblea sviluppando iniziative su questioni d'ordine nazionale. Coordina le attività delle Unioni regionali per il conseguimento dei fini comuni seguendo gli indirizzi emersi dal Congresso e dall'Assemblea. Redige il Regolamento interno della Federazione che dovrà ssere approvato dal Congresso o dalla Assemblea.

Art. 17

Il Consiglio direttivo nazionale è composto da un membro eletto per ogni 10 Associazioni federate o frazione di 10 da considerarsi nell'ambito regionale, in regola col versamento delle quote sociali.

I Presidenti delle Unioni regionali sono membri di diritto del Consiglio direttivo nazionale con diritto di voto.

E' membro di diritto, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della Sanità.

Per la carica di Consigliere nazionale come per quella di membro del Collegio dei Sindaci revisori e dei Probiviri, sono eleggibili tutti i partecipanti al Congresso secondo il precedente articolo 10.

Art. 18

Le Unioni regionali, laddove sono costituite, raccolgono dalle rispettive Associazioni le segnalazioni per le candidature alle cariche nazionali nei termini previsti dall'art. 11.

La Unione regionale che aspira alla sede di presidenza della Federazione nazionale ne farà richiesta almeno 30 giorni prima dall'inizio del Congresso.

Art. 19

Al Congresso nazionale si riuniscono le diverse delegazioni regionali in apposite assemblee, le quali, in base al precedente articolo 17, voteranno su lista unica con voto preferenziale, pari alla metà più uno dei candidati da eleggere, i propri candidati alle cariche nazionali.

Art. 20

Nel rispetto del numero dei seggi che secondo il precedente articolo 17 risultano assegnati a ciascuna Regione sono nominati Consiglieri nazionali i candidati che hanno ottenuto il maggior numro di preferenze nella assemblea dei delegati delle singole Regioni.

Per qualunque motivo un seggio si rendesse vacante, il primo dei non eletti, nel rispetto del precedente comma, entrerà a far parte del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 21

Il Congresso nazionale ratifica le nomine con votazione finale.

Art. 22

Il Consiglio entra in carica immediatamente dopo la sua nomina ed elegge subito nel suo seno il Presidente, tre Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere i quali formano l'Ufficio di Presidenza. Il Consiglio direttivo nazionale dura in carica due anni.

Art. 23

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e quando il Presidente lo riterrà opportuno. In via straordinaria viene convocato su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso e sulla base di un preciso ordine del giorno formulato dai richiedenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno di tutti i membri.

Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti.

Salvo carattere di comprovata urgenza, il Consiglio deve essere convocato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata personale al domicilio di ciascun mem-

bro. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Le riunioni sono pubbliche, salvo casi particolari a giudizio dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 24

L'Ufficio di Presidenza può essere delegato dal Consiglio direttivo nazionale a determinati provvedimenti di non ordinaria amministrazione e adotta, in casi di emergenza, i provvedimenti ritenuti indispensabili, salvo a sottoporli a breve termine alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale, comunque non oltre 30 giorni.

Si riunisce almeno una volta prima delle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione negli atti giuridici ed extragiudiziali a tutti gli effetti di legge.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art. 25

Il Collegio dei Sindaci revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti viene candidato per intero dalle assemblee dei delegati

regionali che fanno richiesta della Federazione nazionale

Esamina e vigila sui conti della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta.

Art. 26

Per le elezioni a Sindaco revisore il Comitato elettorale elenca su unica scheda tutte le candidature secondo il precedente articolo 18.

Ogni elettore non può esprimere più di tre preferenze.

Sono nominati Sindaci revisori i primi cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, i primi tre come effettivi, i due successivi come supplenti.

Subito dopo la nomina i cinque Sindaci eleggono fra gli effettivi il Presidente del Collegio.

I Sindaci revisori durano in carica due anni.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri composto da cinque membri, esamina ed esprime pareri su tutti i ricorsi e le vertenze in ordine all'applicazione dello Statuto e del Regolamento della Federazione.

In collaborazione con gli Organi delle Unioni invigila sulla condotta delle Associazioni

e degli Organi federali per tutelare il rispetto delle decisioni dei Congressi e delle Assemblee.

Art. 28

I Probiviri sono eletti come i Sindaci revisori secondo il precedente articolo 26. Subito dopo la nomina i Probiviri eleggono nel loro seno il Presidente che convoca le riunioni quando necessario.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice; devono essere comunicate tramite l'Ufficio di Presidenza a tutti i membri del Consiglio direttivo nazionale e a tutte le federate.

I Probiviri durano in carica due anni.

Art. 29

Le cariche di Consigliere nazionale, di membro del Collegio dei Sindaci revisori e dei Probiviri, e di Presidente di Unione regionale non sono cumulabili. Gli eletti devono optare per una sola carica.

Tutte le cariche hanno carattere gratuito e volontaristico. E' fatto salvo il rimborso delle spese strettamente necessarie.

Art. 30

In ogni Regione ove esistono federate su iniziativa delle stesse si costituisce l'Unione regionale.

La costituzione delle Unioni regionali è riconosciuta dal Consiglio direttivo nazionale della Federazione. L'appartenenza alle Unioni diviene così obbligatoria per tutte le Associazioni federate dalla Regione.

Art. 31

Le Unioni regionali hanno il compito:

a) di collaborare con tutti gli altri Organi della Federazione per il conseguimento dei fini indicati al precedente articolo 2;

b) coordinare i servizi di assistenza e di pronto soccorso in campo regionale anche con le altre Associazioni estranee alla Federazione;

c) studiare, organizzare, coordinare tutte le iniziative intese a facilitare la vita delle singole federate.

Art. 32

Le Unioni regionali sono disciplinate da propri Regolamenti interni che non devono contenere norme in contrasto con lo Statuto federale.

Copia dei Regolamenti deve essere depositata presso l'Ufficio di Presidenza.

Tutte le cariche in seno alle Unioni devono essere espressione delle Assemblee elettive.

Il Presidente dell'Unione regionale la rappresenta.

Art. 33

Il rimborso delle spese di cui al precedente articolo 29 sostenute dai membri delle Unioni regionali in quanto tali sono a carico delle rispettive Unioni. L'amministrazione delle Unioni regionali è autonoma da quella delle Associazioni e da quella della Federazione nazionale.

Art. 34

In caso di scioglimento della Federazione nazionale deliberato dal Congresso nazionale con la maggioranza di due terzi dei delegati, i beni costituenti le entrate e il patrimonio saranno devoluti secondo le deliberazioni stesse del Congresso.

Art. 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria delle Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso tenutasi a Rapallo il 28 settembre 1975.